

**AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. E 41 CPA**

**A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI  
PROCEDE, NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO**

- TAR Lombardia Milano Sez. V;
- Procedimento n. 1309/2025 R.G.

**B) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

a) decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024 con il quale veniva pubblicata la graduatoria rettificata del concorso bandito con DM 205/2023 e DD 2575/2023 per la classe di concorso A050, che pure si impugna, nella parte in cui non figurava il ricorrente; b) decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 con il quale veniva pubblicata la graduatoria del concorso bandito con DM 205/2023 e DD 2575/2023 per la classe di concorso A050, che pure si impugna, nella parte in cui non figurava il ricorrente; c) verbale n. 30 del 15/6/2024 successivamente conosciuto, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concorso docenti DM 205/23 classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche - ha annullato la prova pratica del ricorrente “ in quanto presente firma leggibile (nome e cognome) sulla prova); d) verbale n. 36 del 9/7/2024 successivamente conosciuto, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concorso docenti DM 205/23 classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche confermava l'annullamento della prova pratica del ricorrente per non aver garantito l'anonimato ed aver sottoscritto la prova pratica; e) scheda

di valutazione della prova pratica del ricorrente contenuta nella busta n. 7 del 15/6/2024 nella quale si attestava la mancata valutazione della prova del ricorrente per non avere lo stesso rispettato la garanzia dell'anonimato; f) per quanto occorrer possa dell'avviso dell'USR Lombardia prot. 64874 del 29/11/24 con il quale venivano individuati i destinatari per le assunzioni a t.i. da concorso DD 2575/2023 per la classe di concorso A050; g) nota dell'USR Lombardia prot. 3655 del 2/12/2024 con l'allegato elenco di individuazione dei docenti beneficiari di contratto a t.i. ed indicazione della provincia di assegnazione quali vincitori del concorso sopra citato per la classe di concorso A050 e con decorrenza dall'a/s 2024/25 nella parte in cui non figurava il ricorrente; h) nota dell'USR Lombardia prot. 66157 del 5/12/2024 con l'allegato elenco di individuazione dei docenti beneficiari di contratto a t.i. ed indicazione della sede di assegnazione quali vincitori del concorso sopra citato per la classe di concorso A050 e con decorrenza dall'a/s 2024/25 nella parte in cui non figura il ricorrente; i) di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorra e se lesivi

### **C) AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

MIM – Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del l.r p/t; MIM USR Lombardia in persona del l.r p/t; II Sottocommissione concorso DM 205/2023 classe di concorso A050 Regione Lombardia in persona

del l.r p/t.

#### **D) SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO**

Il prof. Mario Lucariello, con atto notificato il 13/3/2025 ed inviato alla Amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato in data 28/3/2025, ex art. 9 D.P.R. 1199/1971, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo l'annullamento previa sospensione dei medesimi atti sopra indicati. Egli deduceva di essere docente di scienze naturali, chimiche e biologiche classe di concorso A050 e di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita dal MIM con DM 205/25 e DD 2575/23 per la citata classe di concorso per la Regione Lombardia. La procedura selettiva, finalizzata al reclutamento di personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, prevedeva lo svolgimento di una prova scritta ed una orale con l'aggiunta, per alcune classi di concorso indicate nell'allegato A del DM cit. come quella del ricorrente, di una ulteriore prova definita pratica e cioè un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Si deduceva nell'atto introduttivo che il ricorrente dapprima prendeva parte alla prova scritta e la superava brillantemente con la votazione di 88/100 e pertanto veniva convocato sia per la prova orale (superata con punti 92/100) sia per la contestata prova pratica, poi annullata e non valutata. All'esito della pubblicazione della graduatoria, quindi, il ricorrente risultava escluso dalla procedura stante la mancata valutazione della prova pratica a causa di una presunta

violazione del principio dell'anonimato. Egli, quindi, impugnava gli atti sopra emarginati per Violazione di legge ( DPR 487/94 smi art. 14 e seg. – DM 205/23 bando della procedura ed allegato A al DM cit – DD 2575/2023) – Eccesso di potere – Sviamento – Travisamento – Violazione dello schema tipico – Violazione art. 97 Cost.

In buona sostanza si affermava la illegittimità dell'annullamento della prova pratica del ricorrente in quanto nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato è prescritta dall'art. 14 d.p.r. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi. Tale principio veniva confermato anche da innumerevoli sentenze con le quali in maniera concorde si è ritenuto che qualora la prova pratica, seppur contenente qualche elemento scritto, si svolgesse con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione ( come nel caso di specie), il citato principio dell'anonimato non potrebbe essere evidentemente applicato a tale tipologia di prova perché tale contatto renderebbe inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; Id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; Id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271).

A seguito della notifica del ricorso straordinario il MIM Ministero Istruzione e merito in persona del l.r p/t rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con atto di opposizione ex art. 10 DPR 1199/1971, notificato a mezzo pec in data 28/3/2025, chiedeva “il trasferimento della controversia in sede giurisdizionale”.

Il ricorrente quindi provvedeva ritualmente a trasporre il ricorso innanzi

alla competente Autorità Giudiziaria individuata nel Tar Lombardia Milano laddove veniva incardinato il giudizio RG 1309/2025 relativo alle medesime parti ed avverso e per l'annullamento previa sospensione degli stessi atti originariamente impugnati e per gli stessi motivi.

**E) CONTROINTERESSATI**

Devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'USR Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 e rettificata con decreto direttoriale dell'USR Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024.

**F) TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA TAR LOMBARDIA MILANO N. 557/2025 PUBBLICATA IL 28/5/2025  
RESA SU RICORSO RG 1309/25**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2025, proposto da Mario Lucariello, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ufficio

Scolastico Regionale della Lombardia, Commissione n. 2 del Concorso Bandito con Dm 205/23 e D.D. 2575/23 per la Classe di Concorso A050 Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;

**nei confronti**

Claudia Donno, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,**

- a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024 con il quale veniva pubblicata la graduatoria rettificata del concorso bandito con DM 205/2023 e DD 2575/2023 per la classe di concorso A050, che pure si impugna, nella parte in cui non figura il ricorrente; b) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 con il quale veniva pubblicata la graduatoria del concorso bandito con DM 205/2023 e DD 2575/2023 per la classe di concorso A050, che pure si impugna, nella parte in cui non figura il ricorrente; c) del verbale n. 30 del 15/6/2024 successivamente conosciuto, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concorso docenti DM 205/23 classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche - ha annullato la prova pratica del ricorrente “ in quanto presente firma leggibile (nome e cognome) sulla prova);
- d) del verbale n. 36 del 9/7/2024 successivamente conosciuto, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concorso docenti DM 205/23 classe di concorso A050 scienze naturali, chimiche e biologiche confermava l'annullamento della prova pratica del ricorrente per non aver garantito l'anonimato ed aver

sottoscritto la prova pratica; e) della scheda di valutazione della prova pratica del ricorrente contenuta nella busta n. 7 del 15/6/2024 nella quale si attestava la mancata valutazione della prova del ricorrente per non avere lo stesso rispettato la garanzia dell'anonimato; f) per quanto occorrer possa dell'avviso dell'USR Lombardia prot. 64874 del 29/11/24 con il quale venivano individuati i destinatari per le assunzioni a t.i. da concorso DD 2575/2023 per la classe di concorso A050; g) della nota dell'USR Lombardia prot. 3655 del 2/12/2024 con l'allegato elenco di individuazione dei docenti beneficiari di contratto a t.i. ed indicazione della provincia di assegnazione quali vincitori del concorso sopra citato per la classe di concorso A050 e con decorrenza dall'a/s 2024/25 nella parte in cui non figura il ricorrente; h) della nota dell'USR Lombardia prot. 66157 del 5/12/2024 con l'allegato elenco di individuazione dei docenti beneficiari di contratto a t.i. ed indicazione della sede di assegnazione quali vincitori del concorso sopra citato per la classe di concorso A050 e con decorrenza dall'a/s 2024/25 nella parte in cui non figura il ricorrente; i) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti ove occorra e se lesivi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott.

Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- parte ricorrente si duole della mancata valutazione, da parte della competente Sottocommissione, della prova pratica sostenuta nell'ambito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050;

- la motivazione della mancata valutazione si appunta sulla circostanza che il candidato non avrebbe garantito l'anonimato, avendo sottoscritto la prova pratica;

Considerato che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza, anche della sezione (cfr., da ultimo, su analoga vicenda, le sentenze del TAR Lombardia, Milano, V, 10/10/2024, nn. 2608 e 2606): «(...) la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del



contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436);

- nel caso di specie, l'allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede, per la classe di concorso A-050, che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»;

- la prova non si sostanzia, quindi, in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, cioè l'esercitazione vera e propria e, all'esito di questa, la redazione di una "sintetica relazione" che ne costituisce il momento, per così dire, conclusivo e di sintesi, finalizzato alla valutazione (anche) della capacità del candidato di descrivere i criteri seguiti nelle fasi propedeutiche ed esecutive dell'esercitazione medesima (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. I, 26 ottobre 2021, parere n. 1663, reso in relazione ad una prova pratica della classe di concorso A-50, avente caratteristiche analoghe a quella per cui è causa, ove si legge come «una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua “portata generale e inderogabile” in tutti i casi in cui la prova pratica

contenga un qualsiasi elemento “scritto”, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un sucedaneo di quella scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non corrisponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l’obiettivo ... era l’accertamento delle “capacità tecnico-professionali” dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato»; nello stesso senso, cfr., da ultimo, TAR Sardegna, I, 21 marzo 2023, n. 210);

- in piena applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, si deve ritenere che la regola dell'anonimato non trovi applicazione in relazione alla sopra citata prova pratica;»;

Ritenuto che, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la domanda cautelare appare assistita dal prescritto *fumus boni iuris* in quanto l’applicazione della regola dell’anonimato sembrerebbe essere stata illegittimamente invocata nel caso di specie, in relazione alla prova pratica somministrata al ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il pregiudizio prospettato nel ricorso, consistente nella perdita definitiva della possibilità di immissione nel ruolo del personale docente, all’esito della procedura de qua, possa essere adeguatamente tutelato, ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente e, in caso di superamento della prova di cui è stata in precedenza omessa la valutazione, di inserirlo con riserva nella pertinente graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti conseguenti

alla conclusione della procedura concorsuale;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando parte ricorrente, che ha presentato apposita istanza in tal senso, ad effettuare la notifica con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm., procedendo:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- l'amministrazione resistente;
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;
- la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 e rettificata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta

elettronica a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti,  
entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub.  
a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del  
predetto avviso;

Ritenuto di riservare al merito la definizione delle spese della presente  
fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione  
Quinta) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al  
resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito (U.S.R. della  
Lombardia) di rivalutare la posizione del ricorrente, nei sensi e per gli  
effetti di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o  
notificazione della presente ordinanza;

- ordina l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, nei modi  
e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22  
settembre 2025.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è  
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne  
comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio

2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**

**AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della Ordinanza del TAR Lombardia Milano Sez. V n. 557/2025 pubblicata in data 28/5/2025, nel procedimento R.G. n. 1309/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Inoltre si rappresenta che copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica a cura dell'USR Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.